

FOGLIO INFORMATIVO

relativo al Prestito Personale PRESTITEMPO

1 luglio 2010

Questo documento non costituisce un'offerta al pubblico. Le informazioni in esso contenute sono riportate in buona fede e costituiscono una riproduzione dell'offerta che la banca può proporre stanti le attuali condizioni praticate. Le condizioni previste possono variare in funzione della congiuntura di mercato vigente al momento del perfezionamento del contratto. Il presente documento non obbliga in alcun modo la banca a contrarre. Per una miglior comprensione dei termini tecnici utilizzati, il cliente può avvalersi della legenda posta in calce al presente foglio

SEZIONE I: informazioni sulla Banca

Deutsche Bank S.p.A. con sede legale e amministrativa in Milano, Piazza del Calendario 3, 20126 Milano, capitale sociale euro 310.659.856,26; indirizzo telematico: www.deutsche-bank.it; codice ABI n. 3104; iscritta all'Albo delle Banche al n. 30.7.0; capogruppo del Gruppo Deutsche Bank - soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Deutsche Bank AG - iscritta al n.3104.7 all'Albo dei Gruppi Bancari; Codice Fiscale, Partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 01340740156; Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo nazionale di garanzia ex art. 59 del D.Lgs. n. 58/1998.

SPAZIO DA UTILIZZARE SOLO IN CASO DI OFFERTA FUORI SEDE, per l'identificazione del soggetto che entra in rapporto con il cliente

Nome : _____ Cognome : _____ Qualifica : _____ Eventuale nr. Iscrizione Albo : _____

SEZIONE II: caratteristiche e rischi tipici dell'operazione

Struttura e funzione economica

Prestitempo è un finanziamento che la Banca concede, a proprio insindacabile giudizio, a quel soggetto (Cliente) che abbia inoltrato la relativa richiesta (Richiesta) alla Banca stessa al fine di beneficiare di un finanziamento (prestito). Il Cliente si impegna alla restituzione del prestito alla Banca seguendo il piano di ammortamento indicato sul fronte della Richiesta, calcolato tenendo conto del tasso TAN di cui alla successiva sezione.

Il finanziamento può essere assistito da garanzie all'uopo richieste dalla Banca. Il Cliente, se interessato, può aderire a polizze assicurative a copertura del rimborso del credito derivante dal finanziamento, a fronte dei rischi di morte, , invalidità totale permanente (ITP), inabilità temporanea totale (ITT) o perdita di impiego.

Trimestralmente il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio Italiano Cambi, rileva e pubblica nella Gazzetta Ufficiale il "Tasso Effettivo Globale Medio" (TEGM), ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 2, della L. 7 marzo 1996 n. 108. Il tasso oltre il quale si configura l'applicazione di tassi usurari (i.e. "tasso soglia"), viene calcolato, ai sensi dell'art.2 (comma 4) della citata legge, aumentando della metà il valore del TEGM , risultante dall'ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso. Apposita tabella recante i tassi effettivi globali medi suddivisi per categoria di operazioni è esposta presso tutti i nostri locali aperti al pubblico nei quali il presente prodotto finanziario è proposto; detta tabella è altresì disponibile sul sito www.prestitempo.it.

Principali rischi (generici e specifici)

Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti: a) impossibilità di beneficiare delle eventuali fluttuazioni dei tassi al ribasso in presenza di tasso fisso; b) variazioni in senso sfavorevole delle condizioni economiche (commissioni e/o spese a carico del Cliente) in conseguenza di variazioni di costi bancari, postali, ecc.

SEZIONE III: condizioni economiche massime praticabili alla data del presente documento

Tasso annuo nominale (TAN)

utile al calcolo degli interessi % con riferimento all'anno civile (divisore 365) pari al:

14,500 %

Tasso annuo effettivo globale (TAEG)/ ISC pari al:

17,325 %

Interessi di mora:

10 punti in più del tasso BCE

Spese di istruttoria:

500,00 euro

Spese per coperture assicurative

7,50 % dell'importo erogato

Spese di produzione e di invio di comunicazioni e/o rendicontazioni:

2,00 euro la prima comunicazione, 1,00 euro le successive per un massimo complessivo di 8,00 euro, e ciò a seconda della durata del finanziamento

Commissioni RID per ogni incasso

1,50 euro

Bollettino Postale, per ogni incasso (Importo inserito nella singola rata)

0,50 euro

Conteggio finanziamento residuo

Gratuito

Commissioni incasso presso Filiali della Banca

Gratuito

Nulla osta variazione compagnia assicurativa

2,50 euro

Nulla osta per svincolo assicurativo

2,50 euro

Nulla osta abbassamento massimale assicurativo

2,50 euro

Spese per emissione duplicati di documenti

1,00 euro

Arrotondamento della rata

0,49 euro per eccesso max (inserito nel calcolo del TAEG)

Commissione di estinzione anticipata:

1% del capitale residuo

Spese di recupero stragiudiziale del credito

20 % dell'importo non pagato o in esazione

(entro i massimi consentiti dagli specifici tariffari delle Questure competenti)

Spese per il recupero giudiziale del credito

a carico del Cliente in base al vigente tariffario forense

Imposta di bollo, attualmente pari a euro 14,62, ai sensi della legge 29.12.1995 n. 549 e D.L. 30.12.1995 n. 565 e successive integrazioni, ovvero anche l'importo relativo all'imposta sostitutiva, attualmente pari allo 0,25% del capitale finanziato, ai sensi del D.P.R. 601/73.

SEZIONE IV: principali clausole contrattuali che regolano il finanziamento Prestitempo

La presente sezione riporta le principali clausole contrattuali recanti i diritti, obblighi e limitazioni nei rapporti tra la Banca ed il Cliente.

Perfezionamento del contratto e modalità di rimborso.

Il contratto relativo a Prestitempo (Contratto) si intende concluso con l'accettazione, da parte della Banca, della Richiesta tramite l'erogazione del finanziamento stesso.

Il Cliente è obbligato a rimborsare il finanziamento tramite la corresponsione di rate mensili il cui importo, comprensivo di capitale ed interessi, e la cui scadenza sono indicati nel fronte della Richiesta. Le singole rate di rimborso, così come tutti gli altri importi dovuti alla Banca in forza del Contratto, devono essere corrisposte con una delle seguenti modalità: a) versamento sul c/c postale intestato alla Banca; a tal fine il Cliente utilizzerà gli appositi bollettini postali prestampati che la Banca gli invierà ove non abbia optato per la modalità di cui in appresso; fermo restando che in tal caso (versamento tramite bollettini postali) la Banca addebiterà al Cliente per ogni singola rata un importo, nella misura pro tempore vigente, a copertura degli oneri sostenuti dalla stessa anche per la gestione, il trattamento e l'utilizzo di tale procedura; b) addebito diretto sul conto corrente del Cliente; a tal fine il Cliente dovrà sottoscrivere l'apposita autorizzazione R.I.D. stampata sul fronte della Richiesta, fermo restando che in tal caso la Banca addebiterà al Cliente per ogni singola rata un importo, nella misura pro tempore vigente, a copertura degli oneri bancari sostenuti.

Ai sensi dell'art. 4, comma 3 della delibera CICR del 9 febbraio 2000, nel caso in cui l'operazione di finanziamento preveda un periodo di pre-finanziamento, gli interessi maturati alla scadenza di tale periodo, calcolati al tasso indicato nel frontespizio della Richiesta, saranno cumulati all'importo da rimborsare secondo il piano di ammortamento. Il TAEG riportato nella Richiesta tiene conto dell'effetto di tale cumulo. La Banca non invierà al Cliente alcun avviso di scadenza. Ai fini del rimborso, quando il Cliente non abbia optato per l'addebito automatico della rate tramite R.I.D., la Banca gli trasmetterà dei bollettini di c/c postale dalla stessa all'uopo predisposti. Qualora il Cliente non ricevesse in tempo utile tali bollettini, oppure se, per qualsivoglia ragione, le sue istruzioni per l'addebito automatico delle rate tramite R.I.D. non andassero a buon fine, lo stesso resterà comunque obbligato al pagamento delle rate alle rispettive scadenze mensili, da effettuarsi tramite bollettino di c/c postale ordinario con versamento sul conto postale indicato dalla Banca ovvero tramite bonifico bancario specificando che si tratta di un finanziamento Prestitempo ovvero effettuando direttamente il versamento presso uno degli sportelli della Banca; nei primi due casi occorrerà indicare sempre nella causale del versamento il proprio nome e cognome e la Banca quale beneficiario.

Ritardo nei pagamenti mensili e rimborso delle spese sostenute.

In caso di ritardo nella corresponsione delle rate, la Banca addebita al Cliente interessi di mora nella misura di 10 punti percentuali in più del Tasso B.C.E. (ex TUS). Ove il ritardo provochi l'intervento della Banca e/o di recuperatori dalla medesima incaricati di sollecitare il pagamento da parte del Cliente, la Banca può chiedere a quest'ultimo, nella misura massima autorizzata dall'autorità competente, le spese sostenute per tali interventi.

Coperture assicurative

Il Cliente ha facoltà di aderire a polizze assicurative, sottoscritte dalla Banca con primarie compagnie assicurative a copertura del rimborso del credito derivante dal finanziamento, a fronte dei rischi di decesso, invalidità permanente totale, inabilità totale temporanea, perdita d'impiego. Beneficiario dell'assicurazione è la Banca, con riferimento alla garanzia decesso; Beneficiario dell'assicurazione è l'Assicurato, con riferimento a tutte le altre garanzie.

Rilascio di ulteriori garanzie.

Il Cliente, ove richiesto dalla Banca, resta impegnato a:

i) rilasciare all'ordine della Banca una cambiale, senza indicazione della scadenza, a firma propria e di eventuali avallanti, per l'importo indicato sul fronte della Richiesta alla voce "Finanziamento richiesto". Il rilascio di tale cambiale deve intendersi a garanzia del rimborso del finanziamento. In caso di dichiarata decadenza dal beneficio del termine di rimborso come pure di risoluzione del Contratto, il Cliente e gli eventuali avallanti autorizzano sin d'ora la Banca, senza obbligo di preavviso od osservanza di ulteriori formalità, a completare la cambiale con l'apposizione della data di scadenza scelta dalla Banca stessa e ad azionarla per un importo che tenga conto del complessivo residuo credito da essa vantato. Ad avvenuto totale pagamento del debito, la Banca resta autorizzata a distruggere la cambiale se, nei sei mesi successivi, il Cliente non ne abbia chiesto la restituzione.

Decadenza dal beneficio del termine e risoluzione.

È facoltà della Banca dichiarare il Cliente decaduto dal beneficio del termine di rimborso, ex art. 1186 c.c., ovvero risolto, ex art. 1456 c.c., il Contratto dando al Cliente stesso avviso a mezzo raccomandata o telegramma, nelle ipotesi di mancato puntuale ed integrale pagamento alla Banca di ogni somma alla stessa dovuta per qualsiasi titolo, come pure nelle ipotesi di cui in appresso: insolvenza del Cliente e/o degli eventuali garanti; accertamento di protesti cambiari, di sequestri civili e/o penali, di provvedimenti restrittivi della libertà personale, di decreti ingiuntivi o di azioni esecutive a carico del Cliente e/o degli eventuali garanti; infedele dichiarazione del Cliente sulla propria situazione economico/finanziaria resa al momento della presente richiesta; mancata comunicazione del Cliente alla Banca di ogni variazione relativa al proprio domicilio o residenza, diminuzione della consistenza patrimoniale del Cliente e/o degli eventuali garanti ovvero della garanzia prestata. In caso di decadenza dal beneficio del termine di rimborso, come pure di risoluzione, il Cliente deve provvedere all'immediato pagamento alla Banca del complessivo credito residuo vantato da quest'ultima nei suoi confronti.

Garante.

Il terzo garante, se presente, con la sottoscrizione della Richiesta si costituisce fidejussore del Cliente per il puntuale adempimento delle obbligazioni nascenti dal Contratto, restando impegnato a versare alla Banca, dietro semplice richiesta, il credito complessivo dalla medesima vantato, sino ad un importo massimo ed onnicomprensivo pari alla somma dei seguenti fattori: 1) l'importo indicato sul fronte della Richiesta alla voce "Finanziamento richiesto"; 2) l'importo pari al 20% dell'importo di cui al numero 1). Il fidejussore dispensa la Banca dall'agire verso il Cliente inadempiente nei termini di cui all'art. 1957 c.c.

Oneri fiscali e obbligazioni del Cliente e del coniuge.

Ogni onere fiscale, diretto o indiretto, presente o futuro, avente comunque relazione con il Contratto, è ad esclusivo carico del Cliente. Il Cliente si obbliga altresì a dare comunicazione alla Banca, mediante lettera raccomandata, di eventuali cambiamenti di indirizzo.

Nel caso in cui il coniuge del Cliente si costituisca fidejussore, entrambi i coniugi dichiarano di assumere le loro obbligazioni per soddisfare gli interessi della famiglia. La Banca, in deroga all'art. 190 c.c., è autorizzata ad agire in via principale, anziché sussidiaria, e per l'intero suo credito sui beni personali di ciascuno dei coniugi.

Legge applicabile e Foro competente.

Al contratto si applica la legge e la giurisdizione italiana. Per qualsiasi controversia relativa ai diritti di obbligazione nascenti dal presente atto è prevista la competenza concorrente del Foro del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione dedotta in giudizio.

Variazioni Condizioni – Recesso del Cliente.

La Banca si riserva la facoltà di modificare le condizioni economiche e normative del Contratto, qualora sussista un giustificato motivo, ai sensi dell'art. 118 D. lgs. n. 385/1993 e successive modifiche. Nel caso di variazioni sfavorevoli per il Cliente, la Banca invierà una comunicazione scritta all'interessato presso l'ultimo domicilio eletto, con un preavviso minimo di giorni 30. Entro 60 giorni dal ricevimento del predetto avviso il Cliente avrà facoltà di recedere dal contratto, senza alcuna penalità, mantenendo in sede di chiusura del rapporto l'applicazione delle condizioni precedentemente in vigore.

Nei casi in cui il TAN sia indicizzato secondo parametri la cui determinazione è effettuata da Istituzioni economiche e/o monetarie, le singole variazioni di tasso collegate a detti parametri non verranno comunicate.

Il Cliente potrà esercitare il diritto di recesso tramite comunicazione alla Banca (all'indirizzo indicato in calce) da effettuarsi a mezzo raccomandata.

Estinzione anticipata.

Il Cliente ha diritto di esercitare la facoltà di estinzione anticipata del prestito corrispondendo alla Banca il capitale residuo e gli interessi maturati sino al momento dell'esercizio di detta facoltà, nonché un compenso, a titolo di penale, pari all'1% del capitale residuo.

Reclami

Il cliente può avanzare reclamo all'Ufficio Reclami della Banca (nelle modalità e agli indirizzi sotto riportati), che deve rispondere entro 30 giorni dal ricevimento del reclamo stesso. Se non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, prima di ricorrere al giudice, il cliente può rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca la relativa guida riguardante l'accesso ai meccanismi di soluzione stragiudiziale delle controversie;

- Conciliatore BancarioFinanziario – Organismo di Conciliazione Bancaria. Per sapere come rivolgersi al Conciliatore si può consultare il sito www.conciliatorebancario.it oppure chiedere alla Banca.

Modalità invio reclami:

Via posta ordinaria:

Deutsche Bank S.p.A.
Piazza del Calendario, 3
20126 Milano
c.a. Ufficio Reclami

Via posta elettronica:

www.deutschebank.ufficioreclami@db.com

Via fax:

nr. 02-4024 4164

LEGENDA

Ammortamento: processo di restituzione graduale del finanziamento mediante il pagamento periodico di rate comprendenti una quota capitale e una quota interessi.

Decadenza dal beneficio del termine: il venir meno, per il finanziato, del diritto di rimborsare le rate alle scadenze stabilite dal contratto con conseguente immediata esigibilità del credito vantato dalla banca.

Estinzione anticipata: facoltà del finanziato di estinguere il finanziamento prima della scadenza prevista dal contratto. L'esercizio di tale diritto, comporta per lo stesso l'obbligo di corrispondere alla banca un compenso onnicomprensivo pari all'1 per cento dell'importo anticipatamente estinto.

Fideiussione: contratto mediante il quale una parte (fideiussore) si obbliga personalmente nei confronti del creditore (la Banca) a garantire l'adempimento di un'obbligazione altrui.

Interessi di mora: interessi dovuti nel caso di ritardo nel pagamento. Non è ammessa la capitalizzazione periodica degli stessi.

Piano di ammortamento: piano di rimborso del finanziamento con indicazione della composizione delle singole rate.

Preammortamento: periodo iniziale del finanziamento nel quale le rate pagate sono costituite dalla sola quota di interessi.

Rata: pagamento che il finanziato effettua periodicamente per la restituzione del finanziamento secondo scadenze stabilite contrattualmente. La rata è composta da una quota capitale, cioè una parte dell'importo prestato e da una quota interessi, relativa a una parte degli interessi dovuti alla banca per il finanziamento.

Risoluzione per inadempimento: scioglimento del contratto che consegue l'inosservanza di taluni obblighi facenti capo alla/e parte/i. Tale eventualità può essere prevista da apposita clausola con la quale le parti prevedono espressamente che il contratto dovrà considerarsi automaticamente risolto qualora una (o più) determinata/e obbligazione/i non venga correttamente adempiuta o non venga adempiuta affatto (c.d. "clausola risolutiva espressa").

TAN (Tasso Annuo Nominale): tasso di interesse, indice espresso in percentuale e su base annua, applicato dalla Banca sull'importo lordo del finanziamento. Viene utilizzato per calcolare, a partire dall'ammontare finanziato e dalla durata del prestito, la quota interessi che il debitore dovrà corrispondere al finanziatore e che, sommata alla quota capitale, andrà a determinare la rata di rimborso. Nel computo del TAN non entrano oneri accessori quali provvigioni, spese ed imposte.

TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale) /ISC: è un indicatore sintetico del costo totale del credito espresso in percentuale e su base annua sull'ammontare del prestito concesso. Il TAEG è il tasso che rende uguale, su base annua, la somma del valore attuale di tutti gli importi che compongono il finanziamento erogato dal creditore alla somma del valore attuale di tutte le rate di rimborso. È quindi indicatore sintetico e convenzionale del costo totale del credito. Nel calcolo del TAEG sono inclusi oneri quali le spese di istruttoria e apertura della pratica, le spese di riscossione dei rimborsi e di incasso delle rate, le spese per le assicurazioni o garanzie, imposte dal creditore intese ad assicurargli il rimborso totale o parziale del credito in caso di morte, invalidità, infermità o disoccupazione del finanziato.

TEGM (Tasso Effettivo Globale Medio): rappresenta il tasso effettivo globale medio degli interessi, applicati dalle banche e dagli intermediari finanziari per operazioni di analoga natura, così come rilevato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio Italiano Cambi. Il TEGM, maggiorato della metà, è considerato parametro di riferimento per la determinazione degli interessi usurari.

I.T.P. Invalidità Totale Permanente.

I.T.T. Inabilità Temporanea Totale.